



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO
“Umberto I” - A L B A
Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria
Fossano e Grinzane C.: Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

TITOLO I

LA COMUNITA' SCOLASTICA

Art. 1

L' I.I.S. "UMBERTO I" è una comunità scolastica che si propone la formazione intellettuale, morale e civile dei giovani secondo i principi della Costituzione Italiana.

Art. 2

La comunità scolastica è aperta alla vita del Paese, in particolare ai problemi del territorio. L' Istituto è impegnato in rapporti attivi con le famiglie, gli enti pubblici e privati e gli istituti scolastici del comprensorio e del territorio anche mediante la partecipazione a consorzi e a reti di scuole finalizzati al miglioramento della qualità del servizio scolastico.

L' istituto stabilisce relazioni di collaborazione con le aziende del territorio per promuovere l' inserimento dei ragazzi, che non proseguono gli studi, nel mondo del lavoro qualificato.

Art. 3

A completamento dei propri compiti, la comunità scolastica si pone i problemi dell'orientamento scolastico dei propri studenti, valendosi anche dei rapporti che intrattiene con Enti Pubblici, centri culturali ed economici e con le attività del U.S.P., U.T.S. e C.T.P.

TITOLO II

GLI STUDENTI REGOLAMENTO ALUNNI

Art. 4

1) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e a raggiungere la scuola con puntualità in caso di ritardo ripetuto (oltre due volte) non verranno ammessi in classe fino al termine dell'ora. In questo caso verrà predisposto adeguato servizio di vigilanza. **Il fatto sarà segnalato sul registro di classe al fine di un eventuale provvedimento disciplinare.**

Gli appositi libretti da utilizzare per le giustificazioni verranno rilasciati dalla Scuola esclusivamente ad uno dei genitori, che deve provvedere ad apporre la propria firma attestante l'avvenuta consegna. Tutte le assenze effettuate dagli allievi devono essere adeguatamente e puntualmente giustificate utilizzando l'apposito libretto. Le assenze devono essere giustificate dal o dai genitori che hanno depositato la firma oppure da una persona dai genitori stessi delegata.

Gli allievi maggiorenni hanno facoltà di giustificare personalmente assenze, ritardi e anticipi di uscita. Di questi ultimi due, nel rispetto dell'informazione del percorso formativo ed educativo dell'alunno, potrà essere data comunicazione alle famiglie.

Per tutti gli alunni la quinta assenza e i suoi multipli (decima, quindicesima, ecc.) devono essere giustificate direttamente, anche per via telefonica, dal genitore. In caso di assenze prolungate e frequenti o di ripetuti ritardi, la Scuola ne darà, comunque, comunicazione alle famiglie interessate.

2) Gli allievi che eccezionalmente arrivino a scuola con un ritardo imprevisto, quindi sprovvisti della relativa giustificazione, saranno ammessi alle lezioni con permesso provvisorio vistato dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. L'insegnante presente in classe annoterà sul Registro l'avvenuta autorizzazione e l'ora di entrata "in attesa di giustificazione". In caso di reiterate mancanze, sarà facoltà del Dirigente Scolastico o di un suo delegato autorizzare la partecipazione alle lezioni in atto.

Il ritardo dovrà, comunque, essere giustificato nel giorno successivo utilizzando l'apposito libretto.

Il libretto delle giustificazioni deve essere consegnato direttamente in Presidenza/Direzione.

3) Le assenze per motivi di salute superiori ai cinque giorni devono essere giustificate direttamente, anche per via telefonica, dal genitore. Il motivo dell'assenza va indicato con chiarezza evitando espressioni generiche, come ad es. motivi personali e simili.

Del numero delle assenze e dei ritardi terrà conto il Consiglio di Classe in occasione della valutazione degli alunni, anche in sede

di attribuzione del credito formativo per le cl. 3^a, 4^a e 5^a per l'ordine professionale e 3^a, 4^a, 5^a e 6^a per l'ordine tecnico.

4) Le assenze devono essere giustificate il giorno successivo all'assenza stessa; se, per motivi eccezionali la giustificazione non fosse firmata, lo studente è comunque tenuto a compilare l'apposito spazio sul libretto scolastico personale e sarà ammesso in classe in attesa di giustificazione. Entro il giorno successivo l'allievo è tenuto a regolarizzare la giustificazione. In caso di inadempimento, il docente in servizio la prima ora provvederà a registrare il fatto sul quaderno di classe. Il Coordinatore di Classe periodicamente riassumerà i ritardi di giustificazione e le assenze ingiustificate al fine di un eventuale provvedimento disciplinare in SEDE DI CONSIGLIO DI CLASSE. Qualora lo studente che è stato assente, il giorno del rientro a scuola dimenticasse il libretto scolastico, potrà essere ammesso in classe in attesa di giustificazione solo presentandosi in Presidenza/Direzione; nello stesso ufficio provvederà a regolarizzare la sua posizione il giorno successivo.

5) L'eventuale richiesta di entrata posticipata o di uscita anticipata può essere presentata solo per casi eccezionali, che devono essere indicati nell'apposito foglietto giustificativo, nei seguenti modi:

almeno un giorno prima, quando si tratta di necessità prevedibili

la mattina stessa negli altri casi, consegnando il libretto delle giustificazioni prima dell'inizio delle lezioni.

successivamente alla prima ora, solo per necessità urgenti ed improcrastinabili che dovranno essere confermate telefonicamente dai genitori.

In nessun caso sarà consentita l'uscita dalla scuola agli allievi minorenni se non ci sarà un loro genitore a prenderli in consegna, assumendosene la più completa responsabilità.

Non sono autorizzate le entrate in ritardo oltre le ore 10,00 e le uscite anticipate prima delle ore 11,00, se non in casi particolari adeguatamente documentati.

LE ENTRATE IN RITARDO E LE USCITE ANTICIPATE ANDRANNO GIUSTIFICATE DIRETTAMENTE IN PRESIDENZA/DIREZIONE

Art. 5

1) All'inizio delle lezioni gli allievi devono attendere il Docente in classe tenendo un comportamento corretto nel rispetto delle regole della buona educazione, sistemarsi in modo sollecito, salutare e organizzarsi per l'inizio dell'attività.

2) Durante lo svolgimento delle lezioni gli allievi possono assentarsi dall'aula, solo in caso di assoluta necessità, con il consenso del professore, uno alla volta e per breve tempo. Non sono permesse le uscite per recarsi ai servizi durante la prima ora di lezione e nell'ora successiva all'intervallo.

Al termine delle singole lezioni, in attesa del cambio dell'insegnante, gli allievi devono rimanere in aula, senza disturbare il lavoro delle altre classi.

3) I rappresentanti degli studenti, senza autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico o di un suo delegato, non possono entrare nelle varie classi durante lo svolgimento delle lezioni per comunicazioni di alcun genere. Anche se provvisti di autorizzazione, prima di comunicare con i compagni devono ottenere il consenso dell'insegnante, che in quel momento è responsabile di quanto avviene nella sua classe.

4) Nei locali dell'Istituto non è consentita né l'affissione, né la distribuzione di materiale propagandistico, nonché la raccolta di denaro, senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.

5) Gli alunni che necessitano dei servizi della Segreteria devono recarsi negli appositi Uffici durante l'intervallo.

6) Gli alunni che necessitano di fotocopie, ad esclusivo uso didattico ed effettivamente indispensabili, devono farne richiesta ai collaboratori scolastici esclusivamente durante l'intervallo o al termine delle lezioni o prima dell'inizio delle stesse.

Art. 6

1) Nell'orario del mattino l'intervallo, è posto al termine della 2^a o 3^a ora di lezione; nell'orario del pomeriggio l'eventuale l'intervallo è posto al termine della 2^a ora di lezione.

2) Durante l'intervallo gli allievi devono uscire dalle aule. All'esterno dell'edificio scolastico è possibile utilizzare esclusivamente gli spazi appositamente destinati.

In nessun modo è permesso giocare a calcio. Il rientro nelle aule, al termine dell'intervallo, deve essere il più possibile sollecito ed ordinato. Un alunno a turno, ogni qual volta si presenti l'aula in disordine è responsabile della risistemazione e dell'ordine del locale.

3) Gli allievi delle diverse Classi hanno l'obbligo di utilizzare i servizi posti al piano.

4) La fruizione dell'eventuale servizio del bar e l'utilizzo dei distributori di merende e bevande è consentito agli allievi esclusivamente durante l'intervallo delle lezioni, prima dell'inizio delle lezioni e dopo il termine delle stesse; è vietato consumare alimenti e bevande all'interno delle aule.

5) E' assolutamente vietato fumare nei locali e nelle aree di pertinenza scolastica.

6) Gli spostamenti all'interno della Scuola devono avvenire con l'accompagnamento degli insegnanti e devono essere effettuati in silenzio, per non disturbare le lezioni delle altre classi. I trasferimenti dalle aule alla palestra o i laboratori e viceversa devono avvenire in maniera ordinata e sollecita con l'accompagnamento dell'insegnante.

7) L'accesso ai locali della palestra è consentito esclusivamente agli allievi impegnati nelle lezioni di Educazione fisica accompagnati dal docente responsabile.

8) Durante le lezioni di Educazione Fisica tutti gli alunni sono tenuti a recarsi nei locali della palestra; le scarpe da ginnastica, avendo cura che siano pulite, vanno calzate nello spogliatoio annesso alla palestra e sono obbligatorie anche per chi non svolge attività fisica.

9) Gli alunni hanno l'obbligo di rispettare il personale della scuola e di preservare con cura gli arredi, le attrezzature ed i locali

scolastici. Eventuali danni provocati volontariamente o per incuria potranno essere addebitati ai responsabili.

10) La comunicazione alle famiglie delle eventuali note disciplinari, sarà fatta tramite il libretto scolastico personale dell'alunno. La presenza a scuola, qualunque sia l'attività in atto, comporta il rispetto da parte degli allievi delle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 7

A conclusione della giornata scolastica, l'uscita è ordinata per piani e per classi in maniera unitaria e con l'assistenza dei docenti e del personale collaboratore scolastico di piano.

Art. 8 Assemblee studentesche

Gli studenti hanno diritto di:

- riunirsi in assemblea con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14;
- organizzare gruppi di studio, promuovere attività integrative di carattere culturale, politico e ricreativo, fuori dell'orario delle lezioni sotto la vigilanza di un docente e su autorizzazione del dirigente scolastico.

Gli studenti hanno il dovere di rispettare le norme del presente regolamento, di frequentare regolarmente le lezioni, di mantenere un comportamento improntato al rispetto delle persone e delle cose adatto alla civile convivenza. Devono seguire le lezioni con attenzione, svolgere i compiti e seguire le indicazioni dei loro insegnanti.

In conformità alla normativa vigente gli allievi hanno la facoltà di eleggere:

- 2 rappresentanti di classe, i quali parteciperanno a pieno titolo ai consigli di classe;
- 2 o più rappresentanti (a seconda del nr. dei componenti) al consiglio di istituto;
- 1 o più rappresentanti alla consulta provinciale degli studenti;
- 1 rappresentante per l'ordine Professionale ed 1 per l'ordine Tecnico nell'Organo di Garanzia (convocati alternativamente).

Le elezioni vengono indette dal D.S.

Art. 9

Le assemblee degli studenti rappresentano occasione di partecipazione attiva e democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società. Esse possono essere di classe o di Istituto.

Le modalità dello svolgimento dell'assemblea sono regolate dal D.L. 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 10

In seduta ordinaria l'Assemblea d'Istituto è richiesta al Dirigente Scolastico con cinque giorni di anticipo dal Comitato Studentesco che delibera a maggioranza, oppure da un decimo degli studenti.

Il Comitato Studentesco è costituito dai rappresentanti di ogni classe, regolarmente eletti in occasione delle elezioni annuali degli organi collegiali.

L'assemblea di classe è richiesta con cinque giorni di anticipo dai rappresentanti di classe o dalla maggioranza degli studenti. I rappresentanti di Istituto, possono riunire i rappresentanti degli allievi per brevi comunicazioni di carattere organizzativo, dietro autorizzazione del Dirigente Scolastico o del Direttore di Sezione durante l'intervallo.

Possono essere svolte:

- 1 assemblea di classe al mese della durata di 2 ore, in giorni diversi della settimana e mai in orari coincidenti;
- 1 assemblea di istituto al mese della durata nel limite delle ore di lezione di una giornata avendo cura di fissare giorni diversi della settimana;
- 1 assemblea al mese in orario extrascolastico, nel limite della possibilità di utilizzo dei locali.

Non possono essere svolte assemblee studentesche nell'ultimo mese prima della fine delle lezioni.

Art. 11

Il Dirigente Scolastico si impegna a mettere a disposizione degli studenti locali ed attrezzature e a favorire le attività di cui al precedente art. 8 se autorizzate. Gli studenti si impegnano a rispettare le regole sulla convocazione delle proprie riunioni per quanto riguarda le modalità autorizzative.

L'assemblea di Istituto deve darsi un regolamento, esso è approvato dall'assemblea stessa nella prima riunione dell'anno scolastico, la qual cosa non pregiudica modifiche nel corso dell'anno per motivi di ordine organizzativo. E' successivamente inviato al Consiglio di Istituto, che può esprimere le proprie richieste di modificazioni o integrazioni, funzionali all'attività stessa.

L'ordinato svolgimento dell'assemblea di istituto è assicurato dal comitato studentesco o dal presidente dell'assemblea stessa.

Alle assemblee studentesche possono assistere il D.S. o gli insegnanti che lo desiderino.

I rappresentanti degli studenti che richiedono assemblee studentesche, considerate a tutti gli effetti organi collegiali della scuola, devono presentare l'ordine del giorno alla richiesta e relativo verbale consuntivo, redatto dal segretario e controfirmata dal presidente, che verrà conservato in un apposito registro dei verbali.

La mancanza di rispetto delle suddette regole può configurare un' inadempienza sanzionabile.

Le assemblee d'Istituto possono essere interrotte dal Dirigente Scolastico, da un suo Delegato o dai Direttori di Sezione Associata qualora l'assemblea degenerasse e/o non venisse rispettato il Regolamento d'Istituto.

Art. 12

L'assemblea degli studenti elegge annualmente 2 allievi che entreranno a far parte della **Consulta provinciale degli Studenti**. Essa è un organismo istituzionale a base provinciale, dotato di propri locali messi a disposizione dal U.S.T. di Cuneo e da propri finanziamenti.

Ogni CPS si dota di un proprio regolamento e si riunisce con frequenza regolare.

Le funzioni delle consulte sono:

- assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le scuole superiori;
- ottimizzare ed integrare in rete le attività extracurricolari;
- formulare proposte che superino la dimensione del singolo istituto;
- stipulare accordi con gli enti locali, la regione e le associazioni, le organizzazioni del mondo del lavoro;
- formulare proposte ed esprimere pareri al provveditorato, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali;
- istituire uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento alle attività integrative, all'orientamento e all'attuazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti;
- progettare, organizzare e realizzare attività anche a carattere transnazionale;
- designare due studenti all'interno dell'organo provinciale di garanzia istituito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (art.5, comma 4).

La CPS elegge al suo interno un presidente e si divide in commissioni tematiche o territoriali. L'U.S.T. di Cuneo mette a disposizione della CPS un docente referente per supportare il lavoro degli studenti

Art. 13

Appositi spazi devono essere resi disponibili agli studenti per comunicazioni e giornali murali.

Non sono ammesse affissioni anonime ed in contrasto con la legge. La libertà di espressione trova regole e garanzie nel dettato costituzionale.

Le affissioni devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

Art. 14

All'interno dell'Istituto, al di fuori dell'orario delle lezioni, è consentita la distribuzione, a cura degli studenti, di volantini purché conformi alle norme in vigore sulla stampa e autorizzati dal Dirigente Scolastico.

Art. 15

Il controllo del Dirigente Scolastico sulla stampa è esercitato nell'ambito delle norme del presente Regolamento.

SANZIONI DISCIPLINARI**Art. 16****Premessa:**

Il presente articolo del Regolamento si basa su quanto disposto dal DPR 249/98 –Statuto delle studentesse e degli studenti – e successive modifiche, inclusi il DPR 235/2007, la nota 31 luglio 2008 prot. N. 3602/PO del Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione e la CR 138 del 8/3/2012 avente come oggetto la responsabilità disciplinare degli studenti.

Premesso che i provvedimenti disciplinari devono avere finalità educativa e tendere al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, viene stabilito quanto segue.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto; essa può influire invece sulla valutazione globale dello studente a fine percorso, dove il comportamento è uno degli indicatori della responsabile partecipazione al percorso didattico proposto.

Le sanzioni, che devono sempre tenere conto della situazione personale dello studente, sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate al principio di gradualità e di riparazione del danno..

In nessun caso potrà essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni che siano state correttamente manifestate, e che non siano lesive dell'altrui personalità.

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla scuola può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari per periodi non superiori ai 15 giorni, se disposto dal Consiglio di Classe e superiore a 15 giorni se disposto dal Consiglio di Istituto. L'allontanamento può essere irrogato previa verifica dell'esistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa dallo studente incolpato.

L'allontanamento dello studente dall'Istituto, può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

in casi di recidiva, di atti di violenza grave o tali da generare allarme sociale, ove non sia possibile un intervento per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica, la sanzione è costituita dall'allontanamento fino

al termine dell'anno scolastico e nei casi più gravi dall'allontanamento dalla scuola, con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato

INFRAZIONI DISCIPLINARI

TABELLA A. Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità

Gli organi competenti a comminare tali sanzioni sono i singoli docenti, il Dirigente scolastico o il Consiglio di Classe (CdC)

DOVERI	COMPORTEMENTI	SANZIONI IN PROGRESSIONE	ORGANO COMPETENTE
Frequenza regolare e partecipazione al percorso didattico	<ul style="list-style-type: none"> - Elevato numero di assenze - Assenze strategiche - Ritardi e uscite anticipate non documentate - Ritardi al rientro intervalli o al cambio di ora - Mancanza di materiale didattico occorrente - Non rispetto delle consegne 	<ul style="list-style-type: none"> - richiamo verbale - ammonizione scritta sul registro di classe - Convocazione dei genitori - Sospensione per un periodo determinato della possibilità di usufruire di verifiche orali programmate in singole materie - Esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi d'istruzione, ecc.) - obbligo di attività di supporto ai compagni in difficoltà, realizzazione di progetti presentati dagli studenti, in orario extrascolastico 	Docente Docente Coordinatore Classe Docente Consiglio di Classe Consiglio di Classe
Rispetto degli altri	<ul style="list-style-type: none"> - interventi inopportuni durante le lezioni - mancato rispetto del materiale altrui - svolgimento di attività che non hanno attinenza con la lezione - Linguaggio offensivo tra studenti 	<ul style="list-style-type: none"> - richiamo verbale - ammonizione scritta sul registro di classe - Ritiro (con restituzione ai genitori) di materiale che non ha attinenza con la lezione - Esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi d'istruzione, ecc.) 	Docente Docente Docente Consiglio di Classe
Rispetto di norme generali	Uso del cellulare, palmari ecc. in classe	Sequestro con consegna al genitore se si tratta di primo richiamo N.B. se reiterato, sospensione da 1 a 3 giorni (vedi tabella B), convertibile, su proposta dello studente, in attività a vantaggio della comunità scolastica	Docente Consiglio di Classe
Rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute	Violazioni <u>involontarie</u> dei regolamenti di laboratorio o spazi attrezzati	Ammonizione scritta sul registro di classe	Docente
Rispetto delle strutture e delle attrezzature	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente - Incisione di banchi, porte, ecc. - Scritte su muri ecc. - Danneggiamenti <u>involontari</u> delle attrezzature di laboratorio 	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione scritta sul registro di classe - Risarcimento del danno attraverso o rimborso pecuniario o attività di pulizia o di ripristino da parte dell'interessato 	Docente Dirigente Scolastico

TABELLA B. Sanzioni che prevedono l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni sono adottati dal consiglio di classe.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutini finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono adottate dal Consiglio di istituto

DOVERI	COMPORAMENTI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
Rispetto delle norme generali	Uso reiterato di cellulari, palmari ecc. in classe	Sospensione da 1 a 3 giorni convertibile, su richiesta dello studente, in attività a vantaggio della comunità scolastica	Consiglio di Classe
Rispetto degli altri	- Linguaggio offensivo verso gli insegnanti e/o personale della scuola - Linguaggio gravemente offensivo e lesivo della dignità altrui - Violenze psicologiche verso gli altri - Violenze fisiche verso gli altri - Utilizzo improprio del cellulare - Propaganda e comportamenti discriminatori nei confronti degli individui - furto - Reati e compromissione della incolumità delle persone	- Sospensione fino a 15 - Sospensione oltre i 15 giorni - Allontanamento dalla comunità scolastica, fino all'esclusione dallo scrutinio finale o dalla ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi - Nel caso di coinvolgimento in fenomeni di bullismo obbligatorietà ad attività di volontariato oltre alle sanzioni previste	Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto Consiglio d'Istituto Consiglio di Classe
Rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute	Lancio di oggetti contundenti Violazione intenzionale delle norme di sicurezza (compresa la manomissione delle attrezzature ad essa adibite) e dei regolamenti degli spazi attrezzati Introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe Danneggiamento volontario di attrezzature, arredi e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab. ecc.) - Reati e compromissione dell'incolumità delle persone	- Sospensione fino a 15 giorni. - Sospensione oltre i 15 giorni. - Allontanamento dalla comunità scolastica, , fino all'esclusione dallo scrutinio finale o dalla ammissione all'esame di Stato - Risarcimento pecuniario del danno oltre ad attività riparatoria a vantaggio della comunità scolastica - Nel caso di coinvolgimento in fenomeni di bullismo obbligatorietà ad attività di volontariato oltre alle sanzioni previste	Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto Consiglio d'Istituto Consiglio di Classe Consiglio di Classe
	Iterazioni di infrazioni non gravi dopo sanzioni già applicate	- Sospensione fino a 15 giorni. - Risarcimento pecuniario del danno oltre ad attività riparatoria a vantaggio della comunità scolastica	Consiglio di Classe

Come indicato dalla nota del 31 luglio 2008 - prot n. 3602/PO del dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, *“I comportamenti riprovevoli, e connotati da un altissimo grado di disvalore sociale, non possono essere trattati al pari delle comuni infrazioni disciplinari, ma devono poter essere sanzionati con maggiore rigore e severità, secondo un principio di proporzionalità tra la sanzione irrogabile e l'infrazione commessa.*

L'inasprimento delle sanzioni, per i gravi o gravissimi episodi sopra citati, si inserisce infatti in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.”

L'irrogazione di sanzioni, da parte del Consiglio d'istituto, che comportino l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico sono previste alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale
- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico

Occorre in ogni caso evitare che l'applicazione delle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico fatto salvo per i casi più gravi.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Premesse:

Ai fini di salvaguardare il principio di gradualità della sanzione e della sua corretta applicazione, potranno essere prese in considerazione solo quelle mancanze disciplinari debitamente documentate, ivi compreso il richiamo verbale che verrà annotato sul registro di classe.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue: contestazione dei fatti da parte del docente, del Coordinatore di Classe o del Dirigente Scolastico; esercizio del diritto di difesa da parte dello studente; decisione.

La sanzione disciplinare dovrà specificare in maniera chiara le motivazioni che la hanno resa necessaria. Nel caso di Sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione agli esami di Stato, verranno inoltre esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, verranno inserite nel suo fascicolo personale. Lo studente, che deve sempre essere ascoltato, può esporre le proprie ragioni verbalmente in presenza di testimoni o per iscritto.

Dovrà essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica o in attività di volontariato.

Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e/o il pagamento del danno, lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori (è opportuna la presenza dei genitori per gli studenti minorenni).

In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico.

FASI DEL PROCEDIMENTO:

Il procedimento ha inizio con la segnalazione del fatto che costituisce infrazione disciplinare al Dirigente Scolastico e con la proposta di sanzione.

Il Dirigente scolastico o il Coordinatore di Classe convoca il Consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surrogata.

Il Dirigente Scolastico convoca l'autore dell'infrazione al fine di comunicargli per iscritto la contestazione degli addebiti, con invito a esporre le proprie ragioni al Consiglio di Classe come previsto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 24 giugno 1998 (Se si tratta di allievo minorenne, copia della contestazione dell'addebito deve essere notificata ai genitori, depositando agli atti della scuola copia dell'avvenuta notifica regolarmente controfirmata).

Nel periodo che intercorre tra la comunicazione dell'avvio del procedimento disciplinare e la convocazione del Consiglio di Classe, l'allievo può presentare una memoria scritta circa i fatti contestati. Tale opportunità è offerta anche ai genitori dell'allievo che, eventualmente, potranno integrare la predetta memoria scritta o presentarne una ulteriore. La mancata presentazione dello studente innanzi ai componenti del Consiglio di classe non potrà costituire impedimento allo svolgimento del procedimento disciplinare.

Alla seduta del Consiglio di classe si esaminano le contestazioni di addebito, le informazioni contenute nel registro di classe a carico dello studente, qualsiasi altra informazione relativa al fatto contestato di cui i presenti abbiano notizia.

Si passa quindi all'audizione dello studente o all'esame di quanto ha dichiarato lo stesso autore dell'infrazione nella memoria scritta. I componenti del Consiglio di Classe, accertata la responsabilità dello studente nel fatto contestato, definiscono la durata dell'allontanamento dalla comunità scolastica (in tale caso non potrà essere inferiore a giorni uno).

Tale decisione viene tempestivamente comunicata allo studente, che è altresì informato della possibilità di proporre ricorso avverso al procedimento.

Il Dirigente Scolastico, valutate anche le indicazioni del Consiglio di Classe verbalizzate, definisce le date di allontanamento dalla comunità scolastica, che verranno comunicate per iscritto allo studente entro cinque giorni.

Nel caso in cui il Consiglio di Classe, considerata la gravità dei fatti ed accertata la responsabilità dello studente proponesse una punizione disciplinare superiore ai 15 gg. o l'esclusione dagli scrutini finali o la non ammissione all'esame di Stato, verrà convocato il Consiglio d'Istituto per gli adempimenti di competenza.

Avverso la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica, o l'esclusione dagli scrutini finali o la non ammissione all'esame di Stato, è ammesso ricorso, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione, all'Organo di Garanzia d'Istituto che decide in via definitiva. Si rammenta in proposito che i procedimenti disciplinari, essendo azioni di natura amministrativa, osservano il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi, per cui la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento d'impugnazione.

ATTIVITA' ALTERNATIVE AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'organo giudicante offrirà sempre la possibilità allo studente di cambiare la sanzione disciplinare inflittagli in attività a favore della comunità scolastica. Tali sanzioni si definiscono in:

- Attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica
- Attività di segreteria
- Pulizia e manutenzione dei locali della scuola
- Supporto ai lavori dell'azienda agraria
- Supporto ai lavori di organizzazione e/o riordino dei reparti
- Produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola

- Attività socialmente utili da svolgere principalmente presso Organizzazioni di Volontariato

Nessuna spesa potrà gravare sull'Amministrazione Scolastica. E' dovere dello studente contattare i propri insegnanti acquisendo le informazioni necessarie sullo svolgimento del programma nel periodo della sua assenza

IMPUGNAZIONI

L'organo di Garanzia:

1. E' ammesso ricorso contro le sanzioni disciplinari da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione alla Commissione di Garanzia;
2. Chiunque ravvisi un elemento che richieda un riesame del singolo caso può esporre ricorso alla Commissione di Garanzia, effettuando richiesta scritta e motivata alla Dirigenza Scolastica;
3. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento;
4. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola o da chi vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nel regolamento d'istituto. La decisione è assunta previo parere vincolante dall'organo di garanzia regionale;
5. La Commissione di Garanzia, sempre presieduta dal Dirigente (o da un suo delegato), è composta da un docente designato dal consiglio d'istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori;
6. In caso di assenza di uno o più componenti la Commissione di Garanzia, Il Dirigente Scolastico provvede alla sostituzione con i supplenti designati dagli organi indicati al punto 5;
7. La seduta sarà valida se presenti almeno la metà più uno dei componenti della Commissione stessa; la decisione dovrà essere presa a maggioranza dei voti validamente espressi ed in caso di parità prevale il voto del Presidente;
8. Scopo della Commissione di Garanzia è esaminare la corretta applicazione della procedura disciplinare da parte del Consiglio di classe e non procedere a un nuovo procedimento disciplinare;
9. Il Dirigente scolastico convoca la Commissione di Garanzia, lo studente interessato e i genitori se minorenni;
10. In sede di riunione della Commissione di Garanzia i componenti esaminano le singole domande e verificano se le motivazioni indicate come elemento di riesame del provvedimento disciplinare hanno fondamento per gli scopi di cui al comma 8;
11. In caso di motivazione fondata si procede con l'audizione, se presenti, dello studente interessato e dei genitori, anche separatamente, e all'esame del verbale del procedimento disciplinare oggetto dei lavori e di tutti i documenti allegati ad esso relativo;
12. In caso di accertata validità delle motivazioni addotte dal proponente, i Componenti della Commissione di Garanzia provvederanno a rivalutare quale sia l'effettiva responsabilità dello studente e a riformulare la conseguente sanzione, ivi compresa la non punibilità per non aver commesso i fatti contestati;
13. Tale decisione viene tempestivamente comunicata allo studente, che è altresì informato che la decisione comunicata è definitiva.

Responsabilità civile

1. In applicazione del disposto di cui all'art. 4-Comma 5 del D.P.R. 235, si richiama, per quanto è possibile, il principio generale della **riparazione del danno**
2. Nel caso di mancata individuazione del responsabile diretto dei danni sono comunque richiamati oralmente e tenuti al risarcimento i gruppi di studenti al cui interno sia certamente compreso l'autore, nel caso in cui non abbiano provveduto a una tempestiva segnalazione
3. Gli studenti sono direttamente responsabili di tutti i loro beni personali. In caso di omessa custodia o di smarrimento degli stessi, l'Istituto non ne risponde, pur impegnandosi a sorvegliare i locali dove si svolge la normale attività didattica

Responsabilità penale

1. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art. 361 del codice penale e dispone con la massima urgenza l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica
2. detto allontanamento deve essere comunque comminato qualora vi sia pericolo per l'incolumità delle persone
3. In tali casi la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione di pericolo

Disposizioni finali

1. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni
2. Le norme contenute nel presente regolamento abrogano quelle analoghe contenute nel Regolamento d'Istituto ed emanate precedentemente
3. Copia del presente regolamento, unitamente a copia dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del patto educativo di corresponsabilità, dovrà essere consegnata a tutti gli allievi

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA

(D.P.R. n. 249 DEL 24 GIUGNO 1998 così come modificato dal D.P.R. N. 235 del 21 novembre 2007)

Art. 1 (*Vita della comunità scolastica*)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (*Diritti*)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (*Doveri*)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto

e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal cons. di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche

contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 5-bis (*Patto educativo di corresponsabilità*)

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Art. 6 (*Disposizioni finali*)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Oggetto: Contestazione di addebito

l sottoscritt Prof. _____, in qualità di _____

della Sezione Associata di _____

CONTESTA

all'allievo _____ le seguenti mancanze:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data

FIRMA: IL COORDINATORE / IL DOCENTE

Osservazioni dell'alunno/a in merito agli episodi contestati:

.....

.....

I genitori hanno diritto di associarsi e riunirsi in assemblea generale dei rappresentanti di classe e in gruppi costituiti per iniziative particolari riguardanti gli alunni.

Art. 18

Per tutte le iniziative sopra ricordate la Direzione mette a disposizione i locali senza limitazione, previo accordo su date ed orari. Ai genitori deve essere consentita in appositi spazi l'affissione di comunicazioni.

Art. 19

Ai genitori è garantita la massima informazione circa le iniziative extracurricolari dell'Istituto.

Art. 20

L'assemblea dei genitori può essere di classe o di istituto, a essa possono partecipare con diritto di parola il D.S. oppure i docenti della classe o dell'istituto.

L'assemblea dei genitori di una classe è convocata dai loro rappresentanti nel Consiglio di Classe o a richiesta di dieci genitori.

L'assemblea dei genitori, per il proprio funzionamento, deve darsi un regolamento che viene mandato in visione al Consiglio di Istituto.

Art. 21

Il Comitato dei Genitori:

- a) è composto dai genitori eletti nei Consigli di Classe;
- b) è presieduto da uno dei suoi membri, eletto Coordinatore nella prima riunione che si svolge dopo le elezioni annuali per il rinnovo dei Consigli di Classe;
- c) può essere convocato dal Dirigente Scolastico, dal Coordinatore, dal Presidente del Consiglio d'Istituto, dalla Giunta Esecutiva, dai Consigli di Classe o da almeno un terzo dei suoi membri.

Art. 22

L'Assemblea dei Genitori è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Istituto che la convoca su richiesta del Dirigente Scolastico, del Consiglio d'Istituto, della Giunta Esecutiva, del Comitato dei Genitori o di almeno un decimo dei genitori.

Le modalità dello svolgimento dell'assemblea sono regolate dalle norme vigenti.

Art. 23

I genitori hanno diritto ad incontri periodici con i docenti secondo quanto contemplato dalla Carta dei Servizi della Scuola; al Collegio Docenti ne è demandata l'organizzazione.

Nel corso dell'anno, devono essere previsti momenti per i colloqui individuali e forme di comunicazione periodica dei risultati.

I genitori hanno il dovere di partecipare alle riunioni e ai colloqui con i docenti e a tenersi aggiornati sull'andamento scolastico dei propri figli in modo attivo.

TITOLO IV

PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

Art. 24

Il personale docente e non docente ha diritto di riunirsi in assemblea congiuntamente o separatamente.

Tali riunioni devono tenersi fuori dell'orario delle lezioni, salvo i casi del D.P.R. n. 417 del 31 maggio 1974 art. 60 paragrafo 4 e successivi.

Art. 25

Appositi spazi devono essere riservati al personale per comunicazioni sindacali o che comunque interessano la categoria.

Art. 26

Alle assemblee o altre iniziative del personale possono essere invitati esponenti politici, sindacali, esperti, personalità della cultura, colleghi di altri istituti senza particolari formalità.

TITOLO V

ORGANI COLLEGIALI

Art. 27

Consigli di classe - (Vige la normativa dall'art. 5 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 così come aggiornato dai D. Lgs. 59/1998 e 112/1998)

I Consigli di Classe sono organi propulsivi e di coordinamento dell'attività didattica ed educativa della classe rappresentata. Hanno come principale compito quello di promuovere ed agevolare l'interazione docenti-studenti-famiglie, formulando in proposito, al Collegio dei Docenti, proposte in ordine all'azione didattica oltre che quelle ritenute necessarie al miglior andamento dell'aspetto organizzativo ed educativo, con particolare riferimento alla qualità dell'attività scolastica, hanno inoltre il compito di rendere operativi i progetti del P.O.F. approvati dal Collegio dei Docenti ed approntano le strategie di sostegno e recupero degli allievi.

Il Consiglio di classe inoltre ha il compito di proporre le eventuali sanzioni disciplinari, di formulare proposte in merito ai sussidi didattici ed alle adozioni dei libri di testo. Esso rappresenta l'organo propulsore delle iniziative sulla classe adottate dal Collegio dei docenti e contenute nel P.O.F. (D.P.R. 8 marzo 1999, nr.275).

Fatti salvi i compiti e le competenze della dirigenza dell'Istituto, è compito fondamentale dei Consigli di Classe, tramite i propri Coordinatori, garantire la circolazione delle informazioni che interessano, fra tutte le componenti, comprese le famiglie e il Comitato dei genitori, per l'adozione dei provvedimenti che di volta in volta, si renderanno necessari.

Il Consiglio di Classe con la componente genitori ed alunni è convocato di norma due volte all'anno. Potranno essere richieste riunioni straordinarie su ordine del giorno proposto dai delegati degli studenti, dai genitori oppure dal Coordinatore di Classe e/o dal Dirigente Scolastico.

Il coordinamento delle attività e delle iniziative dei vari Consigli di Classe sarà svolto dal Dirigente Scolastico o dal coordinatore.

Per ogni consiglio di classe viene predisposto un apposito registro dei verbali, redatti dal segretario verbalizzatore, che lo controfirma assieme al presidente. I verbali sono accessibili ai genitori solo nelle parti che riguardano espressamente il proprio figlio.

Art. 28

Il Consiglio d'Istituto è l'organo di governo della scuola, ha competenza generale per quanto riguarda l'organizzazione e la programmazione dell'attività scolastica, fatte salve le competenze specifiche del Dirigente Scolastico e degli altri Organi Collegiali. Esso delibera il piano finanziario annuale e dispone in merito all'impiego dei mezzi finanziari e delle risorse umane e strutturali della scuola.

Esso viene eletto ogni 3 anni, fatto salvo per la componente allievi che viene eletta ogni anno.

Il Presidente del Consiglio di Istituto, eletto tra i genitori nella prima seduta dopo le votazioni, ha le seguenti funzioni:

- a) indice le adunanze, sentita la Giunta esecutiva; le presiede e adotta tutti i provvedimenti per assicurarne il normale svolgimento;
- b) formula l'ordine del giorno, stabilisce l'ordine di precedenza degli argomenti e designa, in conformità dell'istruttoria della Giunta, i relatori;
- c) affida ad un membro del Consiglio le funzioni di Segretario;
- d) firma con il Segretario i processi verbali;
- e) promuove, in conformità con le deliberazioni consiliari, i contatti con le altre scuole ed Istituti al fine di realizzare scambi di informazione e di esperienza e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- f) ha diritto di ricevere dagli organi della scuola tutte le informazioni pertinenti l'attività del Consiglio;
- g) convoca il Consiglio e l'Assemblea dei Genitori a norma degli articoli 24 e 25.

Il Consiglio elegge un Vicepresidente con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente dall'art. 5 del D.P.R. n° 416 del 31.05.1974.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'assolvimento dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. 29

Il Consiglio di Istituto elegge nel suo interno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un non docente, un genitore ed uno studente oltre al D.S. e il D.S.G.A.

Essa predispose il piano annuale delle attività, prepara i lavori del Consiglio di Istituto e sceglie al suo interno chi firmerà i mandati di pagamento.

Art. 30

Ogni consigliere, la Giunta Esecutiva e gli altri organi collegiali e assemblee previsti dal D.P.R. n° 416 del 31.05.1974, hanno diritto a proporre argomenti per l'ordine del giorno.

Tutte le proposte pervenute per iscritto alla Segreteria, prima dell'ultima seduta della Giunta che ne cura l'istruttoria, devono essere messe all'ordine del giorno.

Art. 31

Gli atti relativi agli argomenti all'ordine del giorno sono depositati in Segreteria a disposizione dei consiglieri 24 ore prima delle sedute.

I verbali delle riunioni sono mantenuti all'albo della Scuola, tutte le decisioni del Consiglio devono riportare la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 32

Nell'ambito delle competenze del Consiglio, ogni consigliere può presentare:

- interrogazioni sui fatti che interessano il governo della scuola con richiesta di risposta scritta o orale;
- interpellanze sugli intendimenti della Giunta Esecutiva, del Presidente del Consiglio, del Dirigente Scolastico;
- mozioni per determinare la volontà del Consiglio

Art. 33

La relazione annuale del Consiglio di Istituto viene inviata al U.S.P. ed al Consiglio Scolastico Provinciale, prevista dall'art. 6 ultimo comma, del D.P.R. n° 416 del 31.05.1974, è predisposta nel mese di ottobre di ogni anno dalla Giunta Esecutiva, ed è oggetto di discussione ed approvazione in apposita seduta del Consiglio, da convocarsi entro il 15 di novembre. La relazione, firmata dal Presidente del Consiglio d'Istituto e dal Presidente della Giunta Esecutiva, è inviata al Provveditore agli Studi ed al Consiglio Scolastico Provinciale dal Dirigente Scolastico, entro quindici giorni dalla data della sua approvazione.

Art. 34

Il Consiglio può delegare la Giunta e apposite Commissioni ad esercitare alcune sue funzioni.

La deliberazione di delega deve stabilire, non oltre la prima sessione ordinaria successiva, la materia dettagliata della delega.

Art. 35

La Giunta Esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria con preavviso di quarantotto ore; in caso di necessità anche senza il rispetto di particolari formalità.

La seduta non è pubblica

Le delibere che la Giunta adotta per delega del Consiglio devono avere il carattere dell'urgenza e vengono ratificate dal Consiglio nella prima seduta.

Art.36

Il Collegio dei Docenti è composto da D.S. e dai docenti in servizio nella Scuola, le funzioni di segretario sono attribuite ad uno dei docenti collaboratori del D.S.

Il Collegio dei Docenti:

delibera in materia di funzionamento didattico, cura la programmazione, la progettazione e la valutazione delle attività inserite nel P.O.F. di istituto;

formula proposte in merito alla formazioni delle classi, la scansione delle orario delle lezioni, le attività extrascolastiche e programmi di sperimentazione didattica;

promuove iniziative di aggiornamento per i docenti;

provvede all'adozione dei libri di testo ed alla scelta tecnica dei sussidi didattici, nei limiti di quanto previsto nel piano annuale approvato dal Consiglio di Istituto;

elegge i rappresentanti al consiglio di istituto e i rappresentanti del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti;

sceglie, secondo criteri stabiliti dal C.C.N.I. Scuola, i docenti che svolgeranno le Funzioni Strumentali e ne ratificano a consuntivo le attività svolte;

decide in merito alla ripartizione del Fondo dell'Istituzione scolastica.

Il Collegio dei Docenti può organizzarsi in gruppi di lavoro per discipline o per attività, a seconda delle necessità da affrontare.

Ogni gruppo di lavoro o dipartimento rappresenta emanazione del Collegio dei Docenti e dovrà poi relazionare in merito ai risultati ottenuti.

Art. 37

Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti è formato dal D.S., che ne è il presidente, e da 4 insegnanti, in qualità di membri effettivi e 2 in qualità di membri supplenti, eletti dal Collegio dei docenti.

Esso esprime un parere obbligatorio sul periodo di prova dei docenti neo immessi in ruolo oppure un giudizio sulla condotta del docente che chiede la riabilitazione, trascorsi i due anni da quando è stata inflitta una sanzione disciplinare.

Viene convocato alla fine dell'anno di prova, in periodi programmati per la valutazione del servizio richiesta dai singoli interessati oppure ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 38

Tutti gli organi collegiali devono essere convocati in via ordinaria con cinque giorni di preavviso; in caso di urgenza con 24 ore di preavviso e con la trasmissione dell'ordine del giorno.

Copia della convocazione è affissa all'Albo.

Art. 39

Le sedute degli organi collegiali sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta (51%) dei membri in carica

Art. 40

Tutti gli organi collegiali possono essere convocati con la richiesta di un terzo dei loro membri in carica con l'eccezione di quanto previsto all'art. 25.

TITOLO VI

LABORATORI E ATTREZZATURE

Art. 41

Ad ogni laboratorio o categoria di attrezzature o materiale è preposto un docente responsabile nominato dal Dirigente Scolastico sulla base della segnalazione dei Direttori delle Sezioni Associate: egli è il responsabile della corretta tenuta degli impianti e del materiale verso il Dirigente Scolastico che ne è il consegnatario. Si avvale, quando esistenti, degli aiutanti tecnici per gli aspetti operativi. I responsabili di laboratori e reparti sono responsabili della corretta gestione e della tenuta degli elenchi e dei registri di carico e scarico del materiale, nonché del mantenimento in sicurezza delle attrezzature a loro consegnate. Provvedono inoltre a richiedere al D.S. ed a fornire i laboratori o reparti di eventuali dispositivi di sicurezza utili per le esercitazioni dandone comunicazione ai Docenti ed agli Assistenti Tecnici del reparto e ad affiggere in maniera ben visibile nei locali regolamento, norme di comportamento ed ogni altra cartellonistica utile alla prevenzione di incidenti ed al pronto intervento nel caso di infortuni. Il controllo sul corretto comportamento degli allievi, durante l'utilizzo dei laboratori, è affidato ai preposti del servizio prevenzione e protezione dell'esercitazione, ovvero al o agli insegnanti in orario durante lo svolgimento dell'attività.

Art. 42

Tutte le attrezzature sono a disposizione della comunità scolastica e delle singole componenti; ne è vietato l'uso per scopi non consoni agli scopi della comunità stessa senza l'autorizzazione del dirigente scolastico.

REGOLAMENTO PALESTRA

Art. 43

Durante gli spostamenti da e per la palestra, tutto il gruppo-classe, accompagnato dal docente di Educazione Fisica, deve rimanere unito e dimostrare correttezza di comportamento, evitando di parlare ad alta voce o di assumere atteggiamenti che possono ledere i diritti delle persone e/o provocare danni a persone o cose.

Entro cinque minuti dall'ingresso negli spogliatoi, tutti gli allievi devono essere presenti in palestra per l'appello, sulla linea di base, già cambiati con l'abbigliamento necessario.

L'abbigliamento necessario prevede:

- Scarpe da ginnastica pulite da utilizzare SOLO IN PALESTRA
- Pantaloncini corti e maglietta o tuta
- Elastico per legare i capelli, in caso di capelli lunghi

Qualora vengano utilizzate strutture all'aperto (campo da calcio ...) l'abbigliamento dovrà essere sostituito nel passaggio da una struttura all'altra.

Durante le lezioni di Ed. Fisica per ragione di prevenzione e protezione da probabili infortuni, non è consentito indossare orologi, braccialetti, anelli.

Negli spogliatoi si deve mantenere un comportamento corretto ed educato avendo cura dei locali, attrezzature ed arredi.

Gli allievi, durante le ore di lezione, non devono lasciare negli spogliatoi gli oggetti di valore, che dovranno essere depositati sulla cattedra. L'insegnante non è responsabile degli oggetti smarriti.

Non è consentito fumare e/o masticare gomme americane nelle palestre e nelle strutture ad esse adiacenti (spogliatoio, scale, corridoi...).

Solamente l'insegnante, sotto la propria responsabilità, può autorizzare l'uscita dalla palestra sia durante la lezione che al termine delle stesse.

Gli allievi, al termine della lezione, devono recarsi nello spogliatoio e, entro cinque minuti, si devono presentare all'insegnante cambiati che li accompagnerà in aula.

Sono concesse due giustificazioni per quadrimestre. In caso di gravi o persistenti motivi di salute, l'alunno dovrà produrre apposito modulo di autocertificazione e, previa domanda al Capo d'Istituto, potrà ottenere l'esonero parziale o totale, permanente o temporaneo dalla parte pratica delle lezioni di Ed. Fisica.

Tutti gli allievi esonerati o giustificati devono presentarsi per l'appello, senza sostare negli spogliatoi calzando scarpe da ginnastica pulite, da utilizzare solo in palestra.

Tutti gli allievi esonerati o giustificati sono tenuti a prendere parte attiva alle lezioni, prestando attenzione alle spiegazioni ed alle esercitazioni: devono inoltre, rendersi utili in compiti di rilevamento dati, compilazione tabelle o classifiche, arbitraggio, giuria, collaborando con i compagni e l'insegnante.

Tali attività saranno tenute in considerazione ai fini della valutazione. Non è consentito agli allievi lo studio di altre discipline nelle ore di Ed. Fisica.

Art. 44

Decreti Legislativi 81/2008-626/94-242/96-195/03 e s.m.i.:

- Rischi d'infortunio durante l'educazione fisica -

I rischi specifici d'infortunio sono presenti durante lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica, anche in relazione alle difficoltà proprie di ciascun esercizio e con l'uso di attrezzature.

I Docenti perciò sono tenuti ad adeguare gli esercizi in base all'età e alle caratteristiche individuali degli allievi; controllando gli attrezzi ed i dispositivi di protezione collettiva ed individuale eventualmente necessari; impartiranno preventivamente tutte le istruzioni necessarie per una corretta esecuzione dell'attività.

Gli allievi debbono eseguire solo gli esercizi ***"PROGRAMMATI" CHE VANNO SVOLTI SECONDO LE ISTRUZIONI RICEVUTE.***

Il personale A.T.A. addetto collaborerà con i docenti per il controllo, anche igienico, dei locali e delle attrezzature.

Si ricorda che durante l'attività di educazione fisica, ai fini della sicurezza, gli allievi sono equiparati ai lavoratori ed hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di cui ai D. L.vi: 81/2008-626/94-242/96-195/03 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 45

Il Docente responsabile, di intesa con il Dirigente Scolastico e con l' aiuto degli Assistenti Tecnici, adotta i provvedimenti indispensabili per la buona conservazione del materiale in consegna.

Tali provvedimenti non devono pregiudicare l'utilizzazione del materiale.

Art. 46

L'uso della biblioteca è aperto a tutte le componenti dell'Istituto (docenti, non docenti, allievi, genitori degli allievi) sotto la responsabilità di un Docente incaricato dal D.S.

In biblioteca sono disponibili per la consultazione opere multimediali su CD-ROM, riviste, enciclopedie, manuali e testi.

Le biblioteche presenti nei reparti (sede di Alba) sono utilizzabili nei tempi e nei metodi stabiliti dai singoli docenti responsabili di reparto.

Art. 47

Gli acquisti del materiale bibliografico, scientifico e didattico sono deliberati dal Consiglio d'Istituto su proposta del Collegio dei Docenti o di singoli docenti. Le richieste vengono coordinate e approvate preventivamente dal Direttore di Sezione Associata o dal responsabile di reparto per la sede di Alba.

Per motivi d' urgenza gli acquisti possono essere autorizzati dal Dirigente scolastico utilizzando, se esistenti, l' elenco dei fornitori accreditati dal Consiglio di Istituto mediante procedure documentate.

Art. 48

Eventuali modifiche al presente regolamento dovranno essere approvate da almeno due terzi dei componenti del Consiglio d'Istituto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme della vigente legislazione scolastica.

Testo approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 8 del 19 luglio 2013

Alba 19 luglio 2013

Presidente del Consiglio di Istituto
f.to Roberto SAROTTO

Dirigente Scolastico
f.to Renato PARISIO